



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo MERLUZZI Presidente rel.

dott. Daniele VENIER Giudice

dott. Francesco Saverio MOSCATO Giudice

- nel procedimento di omologazione del concordato preventivo promosso con ricorso ai sensi dell'art. 161 L.F. depositato in data 3.8.2018 da

ERRE RISTORAZIONE s.r.l., con sede in Trieste, passo della Portizza n. 2, C.F. 01257010320, in persona dell'A.U. e legale rappresentante dott. Raffaele Nicotra, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Urso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Trieste, via San Nicolò n. 10;

- letti gli atti;

- a scioglimento della riserva di cui al verbale;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- premesso che nessuno dei creditori dissenzienti ha proposto opposizione;

- considerato che, in tale situazione e non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 180, IV comma secondo periodo (contestazione della convenienza ad opera di creditore appartenente a classe dissenziente), il Tribunale è chiamato a verificare *“la regolarità*



della procedura e l'esito della votazione" (art. 180, III co. L.F.): peraltro, secondo il più accreditato orientamento, il compito del Tribunale non consiste in una mera attività ricognitiva della regolarità formale del procedimento e dell'intervenuto raggiungimento delle maggioranze, ma si estende all'accertamento in concreto della persistenza delle condizioni di ammissibilità del debitore alla procedura nonché dell'eventuale sussistenza di fatti o circostanze che, ai sensi dell'art. 173 L.F., possono provocare, in ogni tempo, la revoca dell'ammissione del debitore al concordato;

- considerato, quanto al profilo della regolarità della procedura:

a) che va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 8.10.2018;

b) che, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 180 L.F., successivamente al deposito della relazione ex art. 172 L.F. l'elemento di maggior rilievo è costituito dal subentro di Sarafin S.p.a. negli impegni già assunti da Officine Belletti S.r.l. nell'ambito della proposta concordataria (subentro avvenuto attraverso una pluralità di atti, puntualmente indicati dal Commissario a pag. 5 del parere); complessivamente, quindi, Erre Ristorazione mantiene il diritto all'aumento di capitale sociale e alla garanzia di adempimento del concordato nei confronti dei soggetti che a un tanto si erano originariamente impegnati (rispettivamente, Officine Belletti e Nicotra Energia) acquisendo l'impegno ulteriore di Sarafin S.p.a. (che si cumula ai precedenti, non essendo prevista alcuna liberazione); ne consegue che, poiché gli impegni assunti da Sarafin si aggiungono, senza escluderli, agli analoghi già contratti da Officine Belletti e Nicotra Energia, nessun pregiudizio deriva ai creditori da tale avvicendamento; da ultimo, va considerato che in data 24.6.2019 il dott. Nicotra ha conferito una procura



institoria ex artt. 2203 ss. c.c. a favore del sig. Samuel Della Pietra (soggetto indicato da Sarafin), in tal modo di fatto anticipando il subentro di Sarafin S.p.a. nella gestione dell'attività (il che può essere positivamente apprezzato come indice della serietà dell'impegno di Sarafin nell'operazione); in sintesi, l'impegno diretto di Sarafin sembra consentire il superamento delle (significative) criticità messe in rilievo nel parere ex art. 180 L.F., inducendo infine il Commissario Giudiziale a formulare parere positivo;

c) quanto all'idoneità del piano, premesso che la stessa ricorrente in sede di adunanza dei creditori ha riconosciuto la circostanza (già evidenziata dal Commissario) che i risultati di gestione divergevano significativamente dalle previsioni di piano, tanto da presentare l'intervento di Sarafin S.p.a. come un rimedio rispetto a tale deviazione, va posto in rilievo che l'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori costituisce l'espressione di un consenso che si è formato nella piena consapevolezza e compiuta informazione in ordine alla (iniziale) incapacità di Erre Ristorazione di rispettare le previsioni contenute nel piano di concordato, tanto da rendere necessario l'intervento esterno; in ogni caso si è esattamente messo in rilievo che *“il giudizio di comparazione rispetto all'alternativa fallimentare non consente, in ragione della particolare composizione del patrimonio di ER (aziende in affitto e comunque prive della componente immobiliare), di prefigurare trattamenti migliorativi, tenuto anche conto che, in quel caso, verrebbe meno l'ingente apporto di finanza esterna e le garanzie che a vario titolo assistono la proposta”* (relazione ex art. 172 L.F., pag. 68);

d) che il decreto dd. 04.06.2019 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti è stato ritualmente pubblicato e notificato al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti, e comunicato alla debitrice e al P.M.;



- rilevato, in secondo luogo, che a seguito dell'adunanza del 06.05.2019 e nel termine successivo di cui all'art. 178, ult. co. L.F. è stata raggiunta la maggioranza per l'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 177 L.F., essendo la proposta stata approvata dai creditori che rappresentano il 62,73% dei creditori complessivamente ammessi al voto nonché della maggioranza dei crediti nel maggior numero di classi (classi II e III);

- ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;

- considerato altresì che, al fine della liquidazione delle attività che verranno dismesse, va nominato, in conformità a quanto espressamente previsto nel piano approvato dai creditori, il comitato dei creditori ed un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato dalla debitrice, all'interno del ricorso, nel dott. Paolo Taverna, commercialista in Trieste, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., al quale andranno attribuiti i poteri indicati in dispositivo, ferme restando le attribuzioni previste per il Commissario Giudiziale.

P.Q.M.

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- **omologa** il concordato preventivo presentato da ERRE RISTORAZIONE s.r.l., con sede in Trieste, passo della Portizza n. 2, C.F. 01257010320,

- **nomina** quale liquidatore giudiziale il dott. Paolo Taverna, con studio in Trieste;

- **nomina** quali componenti del comitato dei creditori:

a) Comelli s.r.l. c/o avv. Fontanot

b) Fallimento Pane e Vino e San Daniele s.a.s.



c) sig.ra Maria Luisa Russo c/o avv. G. Ventura

- **dispone** che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:

- 1) il liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- 2) il liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in ogni caso, mediante applicazione degli articoli da 105-108 ter L.F. in quanto compatibili, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;
- 3) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti anteriori al deposito della domanda di concordato: previo parere del commissario e su autorizzazione del comitato dei creditori, il liquidatore promuoverà le necessarie azioni giudiziarie e stipulerà gli eventuali accordi transattivi, dandone in ogni caso anticipata informazione al giudice delegato;
- 4) il liquidatore terrà informato il comitato dei creditori, il commissario e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale;
- 5) il liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo inerente le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 33, V co. L.F. e lo comunicherà a mezzo pec ai creditori a norma dell'art. 171, II co. L.F.;
- 6) le somme ricavate dalla liquidazione, così come tutti gli importi che il piano di concordato destina al pagamento dei creditori (quali il ricavato dell'aumento di capitale sociale, le anticipazioni degli sconti sulle forniture, i flussi di cassa generati dall'attività,



i proventi derivanti dalla riscossione di crediti), saranno immediatamente depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

7) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile inerente le attività di propria competenza in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;

8) il liquidatore provvederà – in considerazione della liquidità già disponibile – a predisporre un primo piano di riparto parziale entro tre mesi dal deposito del presente decreto, e a ripartire quindi tra i creditori le ulteriori somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti secondo l'ordine e i tempi previsti nella proposta omologata e in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del comitato dei creditori, dando nel contempo informazione al giudice delegato;

9) il liquidatore provvederà, per i pagamenti di eventuali crediti contestati e per i pagamenti destinati a creditori irreperibili, a depositare i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

10) ultimate le operazioni di liquidazione, il liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

- **dispone** altresì che il commissario giudiziale:



a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e dell'attività d'impresa e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e scostamenti rilevanti fra i risultati dell'attività e le previsioni contenute nel piano di concordato;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

- **dispone** che la società debitrice predisponga, ogni quattro mesi, una relazione analitica sull'andamento dell'attività d'impresa, indicando, per ciascun locale, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano, le ragioni dello scostamento e le misure che intende attuare per le conseguenti correzioni, trasmettendone copia al Giudice Delegato, al Commissario Giudiziale e al Liquidatore, che ne curerà la trasmissione ai creditori a mezzo pec;

- **riserva** al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento;

- **dispone** la pubblicazione del presente decreto, provvisoriamente esecutivo, a norma dell'art. 17 L.F.

Si comunichi alla società debitrice, al liquidatore giudiziale e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 5.7.2019

Il Presidente estensore
dott. Riccardo Merluzzi

